Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento e proposta di direttiva in materia di estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le PMI (Omnibus IV)

Dossier n° 107 -
14 luglio 2025

Tipo e numero atto	*Proposta di regolamento COM(2025)501* *Proposta di direttiva COM(2025)502*
Data di adozione	*21 maggio 2025*
Base giuridica	*Per il COM(2025)501: articolo 16, articolo 114, articolo 192, paragrafo 1, articolo 207, paragrafo 2, TFUE* *Per il COM(2025)502: articolo 53, paragrafo 1, articolo 114 TFUE*
Settori di intervento	*Mercato finanziario; diritto informatico; mercato unico; dimensioni dell'impresa; formalità amministrativa; diritto dell'ambiente; norme giuridiche sulla concorrenza; accumulatore elettrico; regolamentazione finanziaria; accesso al mercato; controllo finanziario; prestazione di servizi; gestione del rischio; sicurezza delle infrastrutture critiche*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Le proposte sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*1° luglio 2025 - X Commissione "Attività produttive, commercio e turismo"*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*29 settembre 2025*
Segnalazione da parte del Governo	*Si*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e oggetto

Le due proposte legislative in esame, presentate dalla Commissione europea il **21 maggio 2025**, quali componenti del **quarto pacchetto di semplificazione** presentato dalla Commissione (*c.d*. **Omnibus IV**), sono volte ad **estendere** alle **piccole imprese a media capitalizzazione** (*small mid-caps* o **SMC**) alcune **disposizioni** attualmente **applicate** alle piccole e medie imprese (**PMI**). Si tratta in particolare:

1. della **proposta di regolamento** (COM(2025)501) che interviene sul regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), sul regolamento anti *dumping*, sul regolamento anti sovvenzioni, sul regolamento relativo al prospetto, sul regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie e sul regolamento sui gas fluorurati;

2. della **proposta di direttiva** (COM(2025)502) che interviene sulla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e sulla direttiva sulla resilienza sui soggetti critici.

L'obiettivo delle proposte è quello di **evitare** un **aumento non proporzionale** degli **obblighi di conformità** per le imprese che superano i requisiti per rientrare nella categoria delle PMI.

Con la **raccomandazione C(2025)3500**, la Commissione ha formalizzato la **definizione** di **SMC** includendo le imprese:

- che non rientrano nel perimetro delle **PMI** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

> Le **PMI** sono imprese che occupano **meno di 250 persone**, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni. Nella **categoria delle PMI** si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

- che **impiegano meno di 750 persone**;
- il cui **fatturato netto annuo non** è **superiore a 150 milioni** di euro **o** il cui **totale di bilancio annuo non** è **superiore a 129 milioni**.

Nella relazione illustrativa della proposta, la Commissione sottolinea inoltre come una **definizione** di **SMC** sia già in uso ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e degli orientamenti sul finanziamento del rischio, osservando come la **definizione generale** adottata con la suddetta raccomandazione lascia **impregiudicate** le **soglie** ritenute **appropriate** nel **contesto degli aiuti di Stato**.

L'**Omnibus IV** è finalizzato al **risparmio** di circa **400 milioni** di euro all'**anno** per le imprese dell'UE e comprende tre ulteriori proposte legislative:

- la proposta di regolamento COM(2025)258 in materia di obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie (v. dossier RUE), su cui il 19 giugno il Consiglio ha adottato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali, mentre il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 luglio 2025.

> Presso la Camera dei deputati, il 25 giugno 2025 la **XIV Commissione Politiche dell'UE** ha iniziato l'esame della proposta ai fini della verifica della sua conformità al principio di **sussidiarietà**.

- la proposta di direttiva (COM(2025)503) e la proposta di regolamento (COM(2025)504) che mirano a **razionalizzare** e **digitalizzare** gli **obblighi** degli operatori economici e ad **allineare** alcune **opzioni di riserva** in molteplici atti legislativi.

Gli **obiettivi generali** degli **interventi** in esame consistono nel: *i*) **sostenere** la **crescita** e lo **sviluppo** delle **PMI in piccole imprese a media capitalizzazione**, aumentandone la competitività; *ii*) **promuovere** un **contesto imprenditoriale favorevole** e **ridurre** gli **oneri amministrativi**.

Quadro sintetico delle misure proposte dalla Commissione

In estrema sintesi (rinviando alla apposita sezione del presente dossier per maggiori dettagli sui contenuti delle proposte) la Commissione **prospetta** le seguenti **misure**:

Misure previste dalla proposta di regolamento

- il **rafforzamento** della **deroga** attualmente prevista dal GDPR in favore delle imprese con meno di 250 dipendenti rispetto all'**obbligo** di **conservazione** dei **registri delle attività di trattamento**, che **permane** solo se l'attività rappresenti un **rischio elevato** per i diritti e le libertà degli interessati. La **deroga** viene inoltre **estesa** alle **SMC**;
- l'**estensione** alle SMC della **possibilità** di usufruire degli ***helpdesk*** relativi agli **strumenti** di **difesa commerciale** anti *dumping* e anti sovvenzioni e della previsione per

cui, ove possibile, il **periodo** delle **procedure di inchiesta coincida** con l'**esercizio contabile** delle imprese al fine di facilitare il reperimento dei dati da parte delle imprese;
- la previsione di una **nuova esenzione** dall'**obbligo** di redigere un **prospetto** per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e l'**estensione** alla **SMC** dell'**uso** di una **forma semplificata** di prospetto;
- l'**estensione** alle **SMC** della deroga relativa alle **strategie** sul **dovere di diligenza** per le **batterie** e la **riduzione** della **frequenza** dell'obbligo di **riesame** della **relazione** sulla propria **politica** in materia a carico degli operatori economici;
- la **soppressione** dell'**obbligo** di **registrazione** al **portale F-Gas** per i prodotti e le apparecchiature **esportate** e la **limitazione** dell'obbligo per le **importazioni** ai soli casi in cui sono previsti **obblighi di comunicazione**.

Misure previste dalla proposta di direttiva
- consentire ai **gestori** di **sistemi multilaterali di negoziazione** di dimostrare il **raggiungimento** della **soglia** necessaria per registrare il proprio sistema come un **mercato di crescita** per le **PMI includendo** anche le **SMC** ammesse alla negoziazione;
- l'**obbligo** per gli **Stati membri** di fornire, nel contesto della **strategia** per **rafforzare** la **resilienza** dei soggetti critici, una **descrizione** delle **misure in vigore** a livello nazionale per le **SMC.**

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Contesto

La proposta si colloca nel contesto delle iniziative della Commissione volte al miglioramento della **competitività** dell'UE, tra cui, in particolare, la **bussola per la competitività dell'UE** (v. dossier RUE), che ha ribadito l'impegno ad una **riduzione degli oneri** di comunicazione di almeno il **25%** per **tutte le imprese** e di almeno il **35%** per le **PMI**.

Tali obiettivi sono contenuti anche nella lettera di incarico al **vicepresidente esecutivo** per la Prosperità e la strategia industriale, Stéphane **Séjourné**.

Nella bussola la Commissione si è impegnata, in linea con quanto annunciato anche negli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 della Presidente von der Leyen (v. dossier predisposto dai servizi di Camera e Senato), a proporre una nuova definizione di *small mid-caps* al fine di **garantire** che la **regolamentazione** sia **proporzionata** alle **dimensioni** delle **imprese**.

L'esigenza di **riconsiderare** l'**onere normativo** imposto alle **SMC** è stata evidenziata anche dal **rapporto sul futuro della competitività europea** di Draghi (v. dossier RUE), che ha suggerito alla Commissione di estendere le misure di attenuazione previste per le PMI a questa categoria di impresa. Allo stesso modo, anche la **rapporto Letta sul mercato unico** ha sostenuto la **necessità** di operare una **distinzione** tra le **grandi imprese** e le ***small mid-caps***.

Il **programma di lavoro** della **Commissione** per il **2025** (v. dossier predisposto dai servizi di Camera e Senato) ha successivamente **definito** un'**agenda di attuazione e semplificazione** per razionalizzare le normative e attuare le politiche in modo più efficace.

Oltre all'Omnibus IV, la Commissione europea ha presentato:
- il pacchetto **Omnibus I**, volto ad operare una semplificazione nei settori dell'**informativa** sulla finanza sostenibile, del **dovere di diligenza** ai fini della **sostenibilità**, della **tassonomia** dell'UE e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**) (v. dossier RUE). Nell'ambito del pacchetto, il Consiglio ha **già** definitivamente **approvato**, lo scorso 14 aprile, la **direttiva** *c.d.* ***Stop the***

clock e, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha adottato il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza (COM(2025)81). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno inoltre raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta relativa al CBAM (COM(2025)87);

Presso la **Camera dei deputati**, le proposte COM(2025)81 e COM(2025)87 sono state esaminate congiuntamente dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE** ai fini della verifica della loro conformità al principio di **sussidiarietà**. In esito a tale verifica, il 15 maggio 2025 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto le proposte complessivamente **conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità,** nonché **coerenti con le basi giuridiche** individuate dalla Commissione europea.

- l'**Omnibus II**, sulla legislazione nel settore dei programmi di investimento dell'UE, con particolare riguardo a ***InvestEU*** (v. dossier RUE), su cui Consiglio e Parlamento europeo hanno approvato il proprio mandato, rispettivamente il 16 aprile e il 24 giugno 2025, in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;

Presso la **Camera dei deputati**, la proposta è stata esaminata dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE** ai fini della verifica della sua conformità al principio di **sussidiarietà**. In esito a tale verifica, il 15 maggio 2025 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente **conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità**, nonché **coerente con la base giuridica** individuata dalla Commissione europea.

- l'**Omnibus III**, sulla semplificazione della politica agricola comune (**PAC**) (v. dossier RUE);

Presso la **Camera dei Deputati**, il 25 giugno 2025 è stato avviato l'esame della proposta dalla **XIII Commissione Agricoltura**, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE**, ai fini della verifica di conformità al principio di **sussidiarietà**.

- l'**Omnibus V**, contenente misure volte ad accelerare gli investimenti e la produzione nel settore della **difesa**;
- l'**Omnibus VI** finalizzato a ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi per l'**industria chimica**.

Le piccole imprese a media capitalizzazione nell'UE

Le proposte sono accompagnate da un documento di lavoro (disponibile solo in inglese) della Commissione che fornisce **stime** sul **numero** delle **SMC** presenti nell'UE.
Premettendo che, a causa dei limiti intrinseci dei dati disponibili, tali stime potrebbero non riflettere appieno il numero totale, la Commissione cita uno **studio** del 2021 che ha mappato il panorama delle *small mid-caps*. Lo studio mostra il ruolo essenziale che le SMC ricoprono nell'economia dell'UE, rappresentando il **13%** dell'**occupazione complessiva** ed essendo **presenti** in molti **settori industriali** fondamentali per la competitività e la sovranità tecnologica dell'UE. Dallo studio emerge che generalmente le SMC tendono a mostrare un **ritmo di crescita**, un **livello di innovazione** e **digitalizzazione più elevati** rispetto alle PMI, nonostante le sfide che si trovano ad affrontare rimangono sostanzialmente similari. Come mostra la seguente figura (fonte: Commissione europea), una delle **sfide principali** per le *small mid-caps* riguarda il **rispetto degli obblighi normativi** ed **amministrativi**.

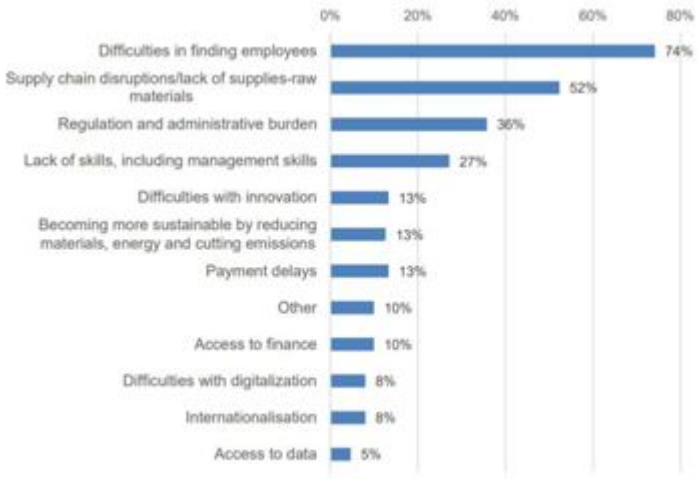

Lo studio sostiene che nell'UE nel 2021 ci fossero circa **31.000 SMC** con **250-499 dipendenti** e altre **18.000** con **500-1.499 dipendenti**.

Nonostante in numero complessivamente ridotto, le imprese a media capitalizzazione rappresentano una **quota considerevole** dell'**occupazione** e del **fatturato** nell'economia dell'UE, ma le quote variano a seconda delle analisi.

La Commissione europea riferisce che, stando alle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, esse rappresentano il 6% dell'occupazione totale, mentre il Centro comune di ricerca (JRC) stima che la quota si aggiri intorno al 9% (e il 13% del fatturato totale aziendale).

I numeri sul totale delle SMC presenti nell'UE sono tendenzialmente **confermati** da analisi più recenti.

Eurostat ha raccolto dati del **2023** da 8 Stati membri (Bulgaria, Croazia, Germania, **Italia**, Lettonia, Lituania, Malta e Finlandia) sul numero di aziende con **250-499 dipendenti**. Sebbene solo un numero esiguo di Paesi abbia contribuito, la **quota media di SMC** sul numero totale di imprese nel campione è stata dello **0,12%**, pari a circa **31.200 imprese** se estrapolata con riguardo alla popolazione totale di aziende dell'UE (circa 26 milioni).

Nel complesso, il documento di lavoro della Commissione ritiene che sulla base dei dati disponibili per le fasce 250-499 e 500-1.499, si possa **stimare** che circa il 35-40% delle aziende nella fascia 500-1.499 abbia tra 500 e 749 dipendenti. Ciò porterebbe a una stima di **circa 38.000 *small mid*-caps** definite come imprese con **250-749 dipendenti**.

Da una recente analisi del **JRC** emerge che la quota di SMC presente tra gli Stati membri e gli ecosistemi industriali varia notevolmente.

In particolare, tra i Paesi la quota varia da un minimo di 0,06% ad un massimo di 0,42% di tutte le imprese e il **numero più elevato** di *small mid-caps* si riscontra nei settori dell'**edilizia**, della **vendita al dettaglio** e della **mobilità**/trasporti/automotive (figura seguente, fonte: Commissione europea).

	250-499	500-749	Small mid-caps (250-749)[30]
Retail	4124	850	4974
Construction	3779	732	4511
Mobility Transport Automotive	2860	556	3416
Tourism	2206	410	2616
Agri food	2084	364	2447
Digital	1898	379	2277
Energy Intensive Industries	1644	377	2022
Proximity Social Economy & Civil Security	1307	276	1584
Aerospace and Defence	1216	262	1478
Cultural & Creative Industries	821	134	955
Health	648	167	815
Energy Renewables	626	111	737
Electronics	571	118	689
Textile	509	69	578

A causa delle limitazioni e della mancanza di dati per alcuni settori, la Commissione specifica che i numeri per ecosistema non corrispondono completamente alle 38.000 piccole imprese a media capitalizzazione identificate sopra.

I dati riportati, osserva la Commissione, sono influenzati dalle dimensioni degli ecosistemi considerati, mentre le **quote percentuali** forniscono un **quadro più preciso** dell'importanza delle SMC per ciascun ecosistema industriale. In questo senso, le quote percentuali più elevate di *small mid-caps* si riscontrano nei settori dell'**elettronica** (0,61%), delle **energie rinnovabili** (0,58%) e dell'**aerospaziale** e della **difesa** (0,47%).

Motivazioni delle proposte

Nelle relazioni illustrative e nei considerando delle proposte la Commissione europea espone le **motivazioni** alla base delle iniziative riferendo della necessità di **consentire** una **trasformazione agevole** delle PMI **in SMC**, evitando i *c.d.* ***cliff effects*** (o effetti precipizio), per cui le imprese che crescono oltre il segmento delle PMI potrebbero trovarsi ad affrontare le norme che riguardano le grandi imprese in modo **sproporzionato** rispetto la loro reale grandezza.

A questo fine risulta pertanto opportuno, a giudizio della Commissione, adattare una serie di atti legislativi in modo da agevolare le attività delle SMC e ridurne gli oneri amministrativi, estendendo a tale categoria di imprese le norme specifiche di attenuazione già previste per le PMI.

Coerenza della proposta con il quadro giuridico dell'UE vigente

La Commissione ritiene che le proposte **intendano rispecchiare** l'applicazione delle **norme vigenti** per le **PMI alle *small mid-caps*** mediante l'intervento su molteplici atti legislativi per consentire il conseguimento degli obiettivi di tali normative in modo più efficiente e meno oneroso.

Valutazione di impatto

Per entrambe le proposte la Commissione **non ha elaborato una valutazione d'impatto** motivando tale scelta in ragione della mancanza di opzioni strategiche pertinenti e della portata **limitata** e **mirata** delle **modifiche** previste, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione.

Si ricorda che, con una analoga motivazione o in ragione dell'urgenza dell'intervento, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della

valutazione e che pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti delle proposte e le eventuali opzioni regolative alternative.

In relazione alle modifiche sul regolamento sui gas fluorurati, la Commissione ritiene che le misure prospettate siano coerenti con l'opzione prescelta e la logica di intervento di cui alla valutazione d'impatto che accompagnava la proposta originaria della Commissione nel 2022.

La quantificazione dei risparmi attesi

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione esamina tuttavia gli elementi relativi all'impatto delle misure prospettate, compresa una **quantificazione** prudenziale dei **risparmi attesi** stimati tra **79,2 e 93,3 milioni all'anno**.

Nel dettaglio la Commissione prevede risparmi, tra i 12,7 e i 22,2 milioni di euro l'anno derivanti dalle modifiche alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e al regolamento sul prospetto; 66 milioni l'anno per le modifiche al GDPR; 5,1 milioni di euro, che diminuiranno nel tempo fino a 0,51 milioni l'anno, per la modifica sui gas fluorurati; e 40 mila euro per ogni SMC in relazione alle modifiche al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione riferisce di aver **consultato** la **comunità imprenditoriale** per determinare l'ambito di **utilizzo** della **definizione di SMC**, nonché per individuare i settori sui quali intervenire.

A riguardo, nei documenti ricevuti si chiedeva di considerare, per giungere a una migliore regolamentazione, le caratteristiche specifiche delle *small mid-caps* e di garantire che le normative dell'UE fossero più sensibili alle dimensioni delle imprese.

La Commissione informa di aver consultato anche i **rappresentanti dell'industria** europea, mediante riunioni bilaterali e una tavola rotonda sulla semplificazione tenutasi il 6 febbraio 2025, per raccogliere idee specifiche su come fornire sostegno alle SMC.

In relazione al regolamento sui gas fluorurati, la Commissione riferisce, inoltre, che rimane in contatto con gli operatori che devono registrarsi sul portale F-Gas.

Segnala, in particolare, di aver ricevuto, all'inizio del 2025, circa 2.000 richieste di registrazione al mese da microimprese e piccole imprese che, non soggette precedentemente all'obbligo di registrazione, non disponevano di conoscenze precedenti in merito al regolamento o al portale.

Principali contenuti delle proposte

I contenuti della proposta di regolamento

La proposta di regolamento consta di **sette articoli**.

L'**articolo 1** interviene sul regolamento GDPR al fine di **estendere** alcune **deroghe** e **disposizioni alle SMC**.

In particolare, il punto 1) modifica l'articolo 4 **inserendo** le **definizioni** di **microimprese**, **PMI** e **SMC**.

Il punto 2) modifica l'articolo 30, paragrafo 5, prevedendo l'**estensione alle SMC** della **deroga vigente** per le **PMI** in relazione all'**obbligo** di **tenere** un **registro delle attività di trattamento** con determinate informazioni. Inoltre, l'intervento **semplifica** e **chiarisce** tale deroga, anche in riferimento alle PMI, prevedendo che l'**obbligo** si **applichi** solo se l'**attività di trattamento** possa rappresentare un **rischio elevato** per i **diritti** e le **libertà** degli interessati.

Il punto 3) e il punto 4) modificano, rispettivamente, l'articolo 40, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 1, stabilendo che l'**elaborazione** dei **codici di condotta** destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento e l'**istituzione** di **meccanismi di certificazione** della protezione dei dati con lo scopo di dimostrare la conformità dei trattamenti al regolamento, **tengano conto** delle **esigenze** specifiche anche delle **SMC**.

L'**articolo 2** e l'**articolo 3** intervengono rispettivamente sul regolamento anti *dumping* e sul regolamento anti sovvenzioni per **agevolare** l'**accesso** delle **SMC** agli **strumenti** di **difesa commerciale**.

In particolare, l'articolo 2, punto 1), e l'articolo 3, punto 1), modificano rispettivamente l'articolo 5, paragrafo 1 bis, primo comma, del regolamento anti *dumping* e l'articolo 10, paragrafo 1 bis, primo comma, del regolamento anti sovvenzioni, per **estendere** alle **SMC** la possibilità di **usufruire** di appositi ***helpdesk*** che favoriscono la conoscenza degli strumenti di difesa commerciale.

L'articolo 2, punto 2) e l'articolo 3, punto 2), modificano rispettivamente l'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento anti *dumping* e l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento anti sovvenzioni, **estendendo** alle **SMC** la previsione per cui, ogni qual volta sia possibile, il **periodo** delle **procedure di inchiesta** ai sensi dei regolamenti **coincida** con l'**esercizio contabile** delle imprese.

L'**articolo 4** interviene sul regolamento sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato per **prevedere** una **nuova esenzione** a tale obbligo e l'**estensione** alle **SMC** dell'uso di una **forma semplificata** di **prospetto** per le offerte pubbliche di titoli.

In particolare, il punto 1), lettera a), modifica l'articolo 1, paragrafo 4, introducendo una **nuova esenzione** all'**obbligo** di pubblicare il **prospetto** per le **offerte pubbliche di titoli** qualora esse derivino dalla conversione di passività eseguite da autorità di risoluzione dell'UE nell'ambito del quadro dell'UE per la risoluzione di banche o assicurati o da autorità di paesi terzi in un contesto analogo.

Il punto 1), lettera b), modifica l'articolo 1, paragrafo 5, nello **stesso senso** in riferimento all'ammissioni di titoli alla **negoziazione** in un mercato regolamento dell'UE per le azioni intraprese dalle autorità di paesi terzi in un contesto analogo.

Il punto 2), lettera a), modifica l'articolo 2, inserendo le definizioni di autorità pertinente di un paese terzo e di procedura di risoluzione di un paese terzo.

Il punto 2), lettera b), modifica l'articolo 2 introducendo una definizione di SMC distinta da quella per le PMI.

Il punto 3) modifica l'articolo 15 bis, paragrafo 1, consentendo anche alle **SMC** di redigere una **forma semplificata di prospetto**.

In riferimento all'articolo 4 si segnala che l'articolato della proposta presenta un errore di numerazione alfanumerica. Nella redazione del presente dossier si riporta la numerazione corretta data la necessità di essere coerenti con le disposizioni del successivo articolo 7 che rinviano l'entrata in vigore di alcune disposizioni dell'articolo.

L'**articolo 5** interviene sul regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie per **esentare** le **SMC** dal rispetto di **alcuni obblighi** relativi al dovere di diligenza e per **ridurre** gli **oneri amministrativi** a carico di tutti gli operatori economici.

In particolare, il punto 1) modifica l'articolo 47, primo comma, al fine di **estendere** alle **SMC** la **deroga** attualmente prevista per le PMI in relazione a determinati **obblighi** in materia di **strategie** relative al **dovere di diligenza** per le batterie.

Il punto 2) modifica l'articolo 52, paragrafo 3, prima frase, per **ridurre** da uno a tre anni la **frequenza** dell'**obbligo** di **riesame** e pubblicazione, a carico degli operatori economici, di una **relazione** sulla propria politica in materia di **dovere di diligenza** per le **batterie**.

L'**articolo 6** interviene sul regolamento sui gas fluorurati a effetto serra al fine di apportare **semplificazioni** e **vantaggi** a favore delle **PMI** e delle **SMC**.

In particolare, modifica l'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), prevedendo che l'**obbligo** di **registrazione** al **portale F-Gas** per i prodotti e le apparecchiature importati **sia limitato** alle **importazioni** soggette a **obblighi di comunicazione**, e che sia **soppresso** per le **esportazioni**, ad eccezione dei casi oggetto di limitazioni in materia di potenziale riscaldamento globale dei gas fluorurati.

L'**articolo 7** precisa l'**entrata in vigore** e l'**applicazione** del regolamento.

Nello specifico, è prevista una deroga per le disposizioni che intervengono sul regolamento sul prospetto relative all'introduzione della definizione di SMC e alla **forma semplificata di prospetto** per le SMC, che si applicheranno dal 5 marzo 2026 in coerenza con la disciplina su cui intervengono.

I contenuti della proposta di direttiva

La proposta di direttiva consta di **cinque articoli**.

L'**articolo 1** interviene sulla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari per **consentire** anche alle **SMC** di beneficiare dell'**accesso** ai **mercati di crescita** per le **PMI**, agevolando il loro accesso al capitale.

In particolare, il punto 1) modifica l'articolo 4, paragrafo 1, inserendo la **definizione** di **piccole imprese** a **media capitalizzazione** in modo da distinguerle dalle PMI.

Il punto 2) modifica l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), consentendo al **gestore** di un **sistema multilaterale** di **negoziazione** che chiede di registrare il proprio sistema come un **mercato di crescita** per le **PMI** di **dimostrare** il **rispetto della soglia** del 50% **includendo anche** le **SMC** ammesse alla negoziazione.

L'**articolo 2** interviene sulla direttiva sulla resilienza dei soggetti critici al fine di **estendere** l'**obbligo** per gli **Stati membri** di **includere** nelle strategie di cui la direttiva la descrizione delle **misure** in vigore a livello nazionale volte ad **agevolare** l'attuazione di determinati **obblighi** anche alle **SMC**.

In particolare, modifica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), prevedendo che, nel contesto della **strategia** per **rafforzare** la **resilienza dei soggetti critici** che gli Stati membri devono adottare entro il 17 gennaio 2026, essi debbano fornire una descrizione delle misure in vigore a livello nazionale anche per le SMC.

Gli **articoli 3**, **4** e **5** disciplinano rispettivamente il **recepimento**, l'**entrata in vigore** e i **destinatari** della direttiva.

Base giuridica

Proposta di regolamento

La **base giuridica** individuata dalla Commissione è costituita dagli **articoli** 16 e 114, dall'**articolo** 192, **paragrafo 1**, e dall'**articolo** 207, **paragrafo 2**, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (**TFUE**), che costituiscono la base giuridica degli atti che la proposta intende modificare.

In particolare, l'articolo 16 stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte dell'UE, nonché degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

L'articolo 114 riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 192, paragrafo 1, stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'UE in materia ambientale.

L'articolo 207, paragrafo 2, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

Proposta di direttiva

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo** 53, **paragrafo 1**, e dall'**articolo** 114 del **TFUE**, che costituiscono la base giuridica degli atti che intende modificare.

In particolare, l'articolo 53, paragrafo 1, prevede che al fine di agevolare l'accesso e l'esercizio delle attività autonome, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa

ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità di intervenire legislativamente** a **livello di UE**, in riferimento ad entrambe le proposte, in quanto gli obblighi imposti alle imprese sono assunti direttamente e indirettamente dal diritto dell'UE e **possono** pertanto **essere modificati soltanto** a **livello** di **Unione**.

Proporzionalità

Secondo la Commissione, le due proposte rispettano il **principio di proporzionalità** in quanto **estendono** alle SMC talune **disposizioni già applicabili** alle PMI apportando **modifiche minime** agli **obblighi esistenti** degli Stati membri. Pertanto, le proposte si **limitano** a **quanto necessario** per garantire che le SMC traggano beneficio dal medesimo quadro giuridico applicabile alle PMI.
Con riferimento specifico alla modifica del regolamento sui gas fluorurati, la Commissione riferisce che la semplificazione contribuisce a migliorare la proporzionalità dell'obbligo di registrazione.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la **procedura legislativa ordinaria**.
La proposta di regolamento è stata assegnata all'esame congiunto della commissione per gli affari economici e monetari (ECON), della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo. La proposta di direttiva è stata assegnata alle commissioni ECON e LIBE.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, sia l'esame della proposta di regolamento che quello sulla proposta di direttiva risultano avviati da parte dei parlamenti di Danimarca, Svezia, Lettonia e Lituania, dal Bundesrat e dal Bundestag tedeschi e dal Senato ceco. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.